



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 27/03/2017

OGGETTO :

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di marzo, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19:30, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

| <i>N</i> | <i>Componente</i> | <i>P</i> | <i>A</i> | <i>N</i> | <i>Componente</i> | <i>P</i> | <i>A</i> |
|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| 1 | LA SALVIA ERNESTO | P | | 14 | DONATIVO GIUSEPPE | P | |
| 2 | DI FAZIO PASQUALE | P | | 15 | SINIGAGLIA SERGIO | | A |
| 3 | CRISTIANI ANTONIETTA | P | | 16 | SINESI SABINO | P | |
| 4 | BUCCI CARMINE | P | | 17 | CAPOREALE SABINO | | A |
| 5 | CAPOZZA ANTONIO | P | | 18 | VENTOLA FRANCESCO | P | |
| 6 | GRECO DONATO | P | | 19 | DI PALMA NICOLA | | A |
| 7 | FILIPPONE EDOARDO | P | | 20 | PETRONI MARIA ANGELA | P | |
| 8 | DIAFERIO GIUSEPPE | P | | 21 | MATARRESE GIOVANNI | | A |
| 9 | PELLEGRINO COSIMO | P | | 22 | DI NUNNO SAVERIO | | A |
| 10 | SELVAROLO SABINA | P | | 23 | LANDOLFI NADIA | P | |
| 11 | METTA GIUSEPPE | | A | 24 | IACOBONE SABINO | P | |
| 12 | ZITOLI VINCENZO | P | | 25 | PAPAGNA LUCIANO | P | |
| 13 | IMBRICI FORTUNATO | P | | | | | |

CONSIGLIERI PRESENTI N. 19 ASSENTI N. 6.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: CASTROVILLI ANTONIO, PASTORE VINCENZA, PISCITELLI LEONARDO, MARRO ELIA, FACCIOLONGO SABINO

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Pasquale Di Fazio

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Gianluigi Caso

In prosecuzione di seduta, il **Presidente** pone in discussione il punto n. 7 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: Approvazione tariffe TARI 2017.

L'Assessore alle Finanze, Vincenza Pastore, avuta la parola, evidenzia che l'aumento della TARI per le famiglie, a fronte dei maggiori costi del servizio, è contenuto in una media di 22 euro per famiglia e per utenze non domestiche.

La Consigliere Petroni (P.d.L.), avuta la parola, evidenzia il rischio che, come già avvenuto negli anni passati, l'importo complessivo destinato alle agevolazioni, quest'anno contenuto in € 10.000,00, resti accantonato e di fatto inutilizzato per le finalità previste.

Il Presidente, visto che nessuno chiede di parlare lo pone in votazione in forma palese per appello nominale che viene approvato avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. n. 19

Consiglieri assenti: n. 6 (Metta, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Matarrese, Di Nunno)

Voti favorevoli: n. 14

Voti contrari: n. 4 (Pellegrino, Ventola, Petroni, Iacobone)

Astensioni: n. 1 (Landolfi)

Quindi il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

Su proposta dell'Assessore alle Finanze –Tributi Prof.ssa Vincenza PASTORE, previa istruttoria del Dirigente Settore Finanze – Tributi - Dott.ssa Grazia MARCUCCI e del Capo Servizio dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 147/2013 (commi da 641 a 688), così come confermata e parzialmente modificata dai commi 27 e 28 della legge 208/2015, stabilisce che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati e stabiliti dalle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Considerato altresì che:

- gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la TARI, pertanto, deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- l'art. 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti leggi in materia;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 08.09.2016, il quale all'articolo 12 comma 3, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2017, redatto dal soggetto gestore ed approvato dall'ARO 2 Barletta – Andria – Trani, giusta deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni ARO 2 BT n. 7 del 08/03/2017 che individua in € 4.366.430,51 l'ammontare dei costi complessivi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti, di cui € 3.004.066,04 di costi variabili, pari al 68,80% del totale, ed € 1.362.364,47 di costi fissi, pari al 31,20%;

Tenuto conto che:

- le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche", differenziate sulla base delle categorie, caratterizzate da una componente fissa e da una variabile;
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le minori entrate, per agevolazioni ricadenti in tariffa;

Dato atto che il comma 683 della citata legge n. 147/2013 stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, applicando per le utenze domestiche i coefficienti tra i minimi e massimi, e a riguardo fissando al minimo quello relativo ai nuclei famigliari più numerosi (dai 5 componenti in su), mentre per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti massimi a tutte le categorie ad eccezione delle cat. 4 – 22 – 24 – 27, per le quali sono stati applicati i minimi;

Visto inoltre l'articolo 27 del Regolamento IUC – componente TARI, che demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni sociali di cui alla lettera a) e b) dello stesso articolo, ossia:

- a) agevolazioni per disagio economico sociale;
- b) agevolazioni per nuclei famigliari nei quali risiedano figli studenti o lavoratori fuori sede

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni;

Ritenuto, pertanto di provvedere in merito, prevedendo a carico del redigendo bilancio comunale la somma complessiva di € 10.000,00, assegnando € 6.000,00 – per le agevolazioni previste dalla lettera a), e la somma di € 4.000,00 – per quelle di cui alla lett. b);

Preso atto, altresì, che sono attive agevolazioni il cui costo è posto a carico della tariffa TARI per € 8.000,00

Visto che, i costi per l'anno 2017 sono pari ad € 4.366.430,51 di cui il 72,21% ricade sulle utenze domestiche e il 27,79% su quelle non domestiche;

Considerato che: il comma 688 dell'art. 1 della legge 147/2013 dispone che: *“Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. omissis E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”*;

Ritenuto, pertanto, necessario stabilire le rate di versamento della TARI nel seguente modo:

- prima rata **il 16 giugno 2017**;
- seconda rata **16 settembre 2017**;
- terza rata **16 novembre 2017**;
- **un'unica soluzione entro il 16 giugno 2017**;

Richiamati:

- l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente: “16. il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente*

all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dai 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato altresì, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 – pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016, con il quale è stato differito **al 31 marzo 2017** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente Settore Finanze;

Dato atto del visto di conformità, ai sensi dell'art. 97 commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000, del Segretario Generale;

Dato atto di uniformarsi alla sentenza TAR – Puglia n. 2022 del 29.07.2014 e di non dover acquisire sul presente provvedimento il parere dell'Organo di Revisione economico – finanziaria,

ma di trasmetterlo allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019;

Acclarato che con verbale n. 39 del 22.03.2017 acquisito al prot. Gen.n. 11190/2017 in pari data, il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole al presente provvedimento;

A maggioranza di voti espressi in forma palese, per appello nominale e, precisamente con n. 14 favorevoli, n. 4 contrari (Pellegrino, Ventola, Petroni, Iacobone) e n. 1 astensione espressamente dichiarata dalla Consigliera Landolfi. (Risulta assenti i Consiglieri: Metta, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Matarrese, Di Nunno)

D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **Approvare** per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013 e del regolamento Comunale IUC, le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
2. **Dare atto che** le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1° gennaio 2017;
3. **Stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della legge n.147/2013 che il versamento della TARI verrà effettuato nel seguente modo:
prima rata **16 giugno 2017**;
seconda rata **16 ottobre 2017**;
terza rata **16 novembre 2017**;
un'unica soluzione entro il 16 giugno 2017;
4. **Quantificare** in €. 4.366.430.51 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
5. **Precisare che** alle tariffe come sopra determinate e riassunte nei prospetti riportati in calce al presente provvedimento e contraddistinti con le lettere A) e B), dovrà essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504/1992, nella misura del 5%, giusta nota del 20/03/2017 prot. 9999 – 17 – trasmessa via pec - del dirigente settore finanze della provincia Barletta – Andria – Trani di conferma dell'aliquota TEFA anche per il corrente anno;
6. **Stabilire**, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IUC - componente TARI, l'autorizzazione di spesa iscritta nel redigendo bilancio di previsione 201, pari a complessivi € 10.000,00, di cui € 6.000,00 come agevolazione riconosciuta nei confronti di soggetti passivi che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 27 comma 2 lettera a) ed € 4.000,00 per coloro che si trovano b) del medesimo Regolamento;
7. **Trasmettere** il presente provvedimento all'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai fini della resa del parere ex art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
8. **Trasmettere, infine**, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

TABELLE TARIFFE

| Comune di CANOSA DI PUGLIA | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|
| Allegato A) TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2017 | | | | |
| <i>Famiglie</i> | <i>Coefficiente attribuzione parte fissa</i> | <i>Coefficiente attribuzione parte variabile</i> | <i>Quota Fissa</i> | <i>Quota variabile per PERSONA</i> |
| | <i>Ka</i> | <i>Kb</i> | <i>Euro/mq</i> | <i>Euro/Person a</i> |
| Famiglie di 1 componente | 0,81 | 1,00 | 0,550888 | 83,33 |
| Famiglie di 2 componenti | 0,94 | 1,80 | 0,639303 | 74,99 |
| Famiglie di 3 componenti | 1,02 | 2,08 | 0,693711 | 57,77 |
| Famiglie di 4 componenti | 1,09 | 2,60 | 0,741319 | 54,16 |
| Famiglie di 5 componenti | 1,10 | 2,90 | 0,748120 | 48,33 |
| Famiglie di 6 o più componenti | 1,06 | 3,40 | 0,720916 | 47,22 |
| Superfici domestiche accessorie | 0,81 | 0,60 | 0,550888 | 50,00 |

| Allegato B) TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2017 | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | <i>QUOTA FISSA</i> | <i>QUOTA VARIABILE</i> | <i>TARIFFA TOTALE</i> |
| | <i>Categoria</i> | | | <i>Euro/mq</i> | <i>Euro/mQ</i> | <i>Euro/m2</i> |
| | | <i>Kc</i> | <i>Kd</i> | <i>QF</i> | <i>QV</i> | <i>QF+QV</i> |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,63 | 5,50 | 1,304551 | 1,566459 | 2,871010 |

| | | | | | | |
|----|---|------|-------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | | | |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,47 | 4,12 | 0,973236 | 1,173420 | 2,146657 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,44 | 3,90 | 0,911115 | 1,110762 | 2,021877 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,63 | 5,53 | 1,304551 | 1,575003 | 2,879554 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,35 | 3,10 | 0,724750 | 0,882913 | 1,607664 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,57 | 5,04 | 1,180308 | 1,435446 | 2,615754 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,41 | 12,45 | 2,919709 | 3,545894 | 6,465602 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 1,08 | 9,50 | 2,236373 | 2,705702 | 4,942075 |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,09 | 9,62 | 2,257080 | 2,739879 | 4,996959 |
| 10 | Ospedali | 1,43 | 12,60 | 2,961123 | 3,588615 | 6,549738 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,17 | 10,30 | 2,422737 | 2,933550 | 5,356288 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 0,79 | 6,93 | 1,635865 | 1,973738 | 3,609604 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,13 | 9,90 | 2,339909 | 2,819626 | 5,159535 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,50 | 13,22 | 3,106073 | 3,765198 | 6,871271 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,91 | 8,00 | 1,884351 | 2,278486 | 4,162837 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,19 | 10,45 | 2,464152 | 2,976272 | 5,440424 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,50 | 13,21 | 3,106073 | 3,762350 | 6,868423 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,04 | 9,11 | 2,153544 | 2,594626 | 4,748170 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,38 | 12,10 | 2,857587 | 3,446210 | 6,303797 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,94 | 8,25 | 1,946473 | 2,349688 | 4,296161 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,92 | 8,11 | 1,905058 | 2,309815 | 4,214873 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 3,40 | 29,93 | 7,040433 | 8,524385 | 15,564818 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 6,33 | 55,70 | 13,107629 | 15,863957 | 28,971587 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 4,96 | 25,50 | 10,270749 | 7,262674 | 17,533423 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,44 | 21,50 | 5,052546 | 6,123431 | 11,175977 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,56 | 13,77 | 3,230316 | 3,921844 | 7,152160 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 4,42 | 38,93 | 9,152563 | 11,087682 | 20,240244 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|------|-------|----------|----------|------------------|
| | | | | | | |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 1,65 | 14,53 | 3,416681 | 4,138300 | 7,554981 |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 3,35 | 29,50 | 6,936897 | 8,401916 | 15,338814 |
| 30 | Discoteche, night club | 0,77 | 6,40 | 1,594451 | 1,936713 | 3,531164 |

Con successiva e separata votazione, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale con n. 14 voti a favore, e n. 4 contrari (Pellegrino, Ventola, Petroni, Iacobone) e n. 1 astensione (Landolfi). (Risulta assenti i Consiglieri: Metta, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Matarrese, Di Nunno), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Gianluigi Caso

Il Presidente del Consiglio

Pasquale Di Fazio